COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: ANTONIO FORGIONE

Seduta del 05/06/2023

FATTO

Il ricorrente, con riferimento a un contratto di delegazione di pagamento stipulato nel 2017 da restituire con il pagamento di centoventi rate mensili, ed estinto in via anticipata nel 2022, con il pagamento della quarantottesima rata, si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso degli oneri per spese di istruttoria ed oneri di distribuzione, quantificate in € 300,00 ed € 318,60 rispettivamente, limitatamente alla quota non dovuta dell'estinzione anticipata. In dipendenza di tale finanziamento, la parte chiede, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute. Con lo stesso ricorso, la parte chiede altresì, con riguardo ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2017, da restituire anch'esso in centoventi rate mensili ed estinto nel sempre nel 2022 in corrispondenza della quarantottesima rata, il rimborso delle spese di istruttoria (per € 300) e degli oneri di distribuzione (€ 300). Chiede, infine, il riconoscimento degli interessi legali dalla del reclamo al soddisfo e delle spese di assistenza professionale.
L'intermediario deposita controdeduzioni evidenziando la chiara disposizione riguardante i costi accessori nel paragrafo 3 "Costi del credito" e nel paragrafo 3.1 "Costi connessi" del SECCI. In tali disposizioni, viene stabilito che le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione sono pattuiti come "fissi" e non soggetti a rimborso in caso di estinzione anticipata. Tale scelta contrattuale è stata effettuata in conformità alla normativa primaria e secondaria

vigente all'epoca del contratto. L'intermediario contesta inoltre l'ammissibilità della domanda per le spese di istruttoria, sostenendo che non sono rimborsabili a mente dell'articolo 125 sexies del TUB, poiché si riferiscono alle attività svolte durante la fase iniziale del rapporto. Con riguardo agli oneri di distribuzione, l'intermediario creditizio solleva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Afferma che la parte ricorrente ha autonomamente scelto di avvalersi di un fornitore di servizi (l'intermediario del credito) per le attività di consulenza finalizzate alla ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze. Di conseguenza, la parte ricorrente ha effettuato un unico pagamento rappresentante una provvigione, la quale è stata trattenuta dall'intermediario resistente e successivamente versata all'intermediario del credito. In ordine alla richiesta di quote versate in eccedenza, l'intermediario affermando che non risultano somme da restituire e la parte ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la propria domanda. Chiede, pertanto, non siano accolte le domande contenute nel ricorso.

DIRITTO

La norma contenuta nella misura legislativa nota come "decreto sostegni *bis*", di cui al D.L. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, in vigore dal 25 luglio 2021, all'articolo 11 *octies*, ha modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".
Con riguardo ai finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*". La suddetta norma è stata sottoposta a scrutinio da parte della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, ha preliminarmente osservato che l'interpretazione dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B. orientato nel senso della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea debba ritenersi *contra legem*. Il corollario dell'argomentazione è stato che, "[…] *prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse* contra legem *e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*", con la conclusione che debba ritenersi costituzionalmente illegittima la predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Tenuto conto della richiamata decisione della Corte Costituzionale, i ABF Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".
Dall'esame della documentazione agli atti del presente procedimento, si deduce che le provvigioni per l'intermediario del credito hanno natura *up front*, in quanto è pacifico l'intervento di un agente in attività finanziaria per l'attività di mediazione. Loro restituzione, in applicazione dei criteri condivisi dai collegi ABF, deve essere effettuata secondo il criterio della curva degli interessi. Allo stesso modo, sempre a mente luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, le spese di istruttoria sono da qualificarsi "*up front*", in quanto commissioni spettanti per attività preliminari alla concessione del finanziamento. Ne consegue che, anche tali spese sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli

interessi. Il credito del ricorrente, avuto riguardo al contratto di delegazione di pagamento, può determinarsi in € 189,00 e € 200,72, rispettivamente per le due tipologie di oneri. Avuto, invece, riguardo al secondo contratto indicato in ricorso di cessione del quinto dello stipendio, per le medesime ragioni sopra spiegate, e tenuto conto del periodo di durata effettiva del finanziamento, si può determinare il diritto al rimborso – sempre in applicazione del criterio della curva degli interessi – per le provvisioni per l'intermediario del credito in € 187,85 e per le spese di istruttoria in € 187,85. Al ricorrente spettano anche gli interessi, da determinarsi nella misura del tasso legale, dalla data del ricorso al soddisfo. La richiesta di retrocessione di quote insolute avanzata nell'atto introduttivo del procedimento non può essere riconosciuta, stante l'assenza di elementi di idonei a fornire adeguata prova al riguardo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,40%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	37,80%						
Spese di Istruttoria				500,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	189,00 €		189,00 €
Oneri di distribuzione				531,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	200,72 €		200,72 €
Commissione di gestione				1.522,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	913,20 €	913,20 €	0,00 €
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
Totale									**389,72 €**

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	2,90%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	37,57%						
Spese di Istruttoria				500,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	187,85 €		187,85 €
Oneri di distribuzione				500,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	187,85 €		187,85 €
Commissione di Gestione				1.698,29 €	Recurring	*Pro rata temporis*	1.018,97 €	1.018,97 €	0,00 €
			Totale						375,70 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 765,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI